

AVV. RICCARDO ROTIGLIANO  
AVV. MICHELE PECORELLI  
AVV. SERENA VIOLA  
AVV. GIUSEPPE ACIERNO

Spett.le  
ANAS S.p.a.  
Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta  
a mezzo pec: [anas.piemonte@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.piemonte@postacert.stradeanas.it)

**OGGETTO:** *lavori di manutenzione ricorrente per il ripristino dei danni da incidenti servizio di reperibilità interventi di emergenza sulle Strade Statali dei Nuclei di Manutenzione. - Servizio di CSP e CSE.*

In nome e per conto della Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa, con sede in Roma, via Salaria n. 229, per avere ricevuto espresso mandato dal suo Presidente, si fa presente quanto segue.

Ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 4, dello statuto *“La Fondazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere utilizzati per realizzare i fini istituzionali. La Fondazione si propone in via prioritaria di porre in essere ogni attività utile o necessaria alla tutela e alla promozione, sviluppo e sostegno della figura dell'architetto e dell'ingegnere che esercita la libera professione in forma esclusiva. Tale scopo verrà svolto tramite il raggiungimento dei seguenti macro obiettivi:*

*omissis*

**4. Proporre attività, servizi e soluzioni utili per le diverse problematiche del libero professionista.** Tali macro obiettivi saranno realizzati ponendo in essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: **Tutela dell'interesse dei liberi professionisti alla corretta rappresentazione e trattamento della professione attraverso ogni più opportuna iniziativa precontenziosa (istanza di parere all'Anac, diffida al ritiro in autotutela, etc.) o contenziosa (ricorso giurisdizionale) volta a contrastare l'attività delle amministrazioni che risultasse affetta da vizi di legittimità**

Via Filippo Cordova, 95 – 90143 - Palermo  
Tel.: 091342807 – Fax: 0916260621  
Email: [rrotigliano@studiolegalerotigliano.it](mailto:rrotigliano@studiolegalerotigliano.it) – Pec: [riccardo.rotigliano@legalmail.it](mailto:riccardo.rotigliano@legalmail.it)

pregiudizievoli degli interessi della categoria di cui la Fondazione è ente esponenziale”.

Con la procedura di gara in oggetto Codesta Amministrazione intende affidare un servizio di architettura ed ingegneria attinente l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

Senonché, tale bando risulta certamente illegittimo per almeno due ordini di ragione.

## I

Al bando non è stato allegato il calcolo dei corrispettivi, redatto secondo le modalità di cui all’art. 41, co. 15, d.lgs. n. 36/2023, a lume del quale *“Nell’allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento”*. Pertanto, non è possibile individuare il criterio attraverso il quale è stato determinato il compenso previsto a favore del professionista aggiudicatario, pari ad € 19.484,90.

Sul punto si è anche espressa la giurisprudenza, che, costantemente, ha affermato *“Benché la stazione appaltante sia dotata di una ampia discrezionalità, da esplicarsi nei limiti legalmente prestabiliti, nell’individuazione degli elementi caratterizzanti un qualsiasi appalto di servizi, in particolare le prestazioni che devono essere richieste agli offerenti, le loro modalità di esecuzione e il prezzo che verrà corrisposto per l’esecuzione dei servizi richiesti, e ciò come diretta conseguenza, oltre che del potere discrezionale amministrativo, anche della circostanza che nessun operatore privato è obbligato a contrarre con l’Ente pubblico interessato allo svolgimento del servizio, tuttavia il legislatore*

ha previsto dei temperamenti alla libertà di scelta dell'Amministrazione appaltante sia per assicurare il rispetto di finalità di carattere sociale — come la garanzia del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di categoria e la tutela della sicurezza dei lavoratori, il rispetto delle norme a tutela dei disabili, ecc. — sia per garantire le imprese operanti nel mercato, attraverso il mantenimento di una corretta dinamica concorrenziale (nel caso di specie, è emersa la non regolare individuazione, da parte della stazione appaltante, dei corretti criteri per la predisposizione del bando di gara, che ha determinato l'individuazione del prezzo posto a base d'asta in maniera del tutto incongrua)” (TAR Puglia, Bari, sent. n. 915/2013).

Secondo quanto stabilito dall'ANAC, nelle Linee Guida sui servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, “*Per quanto riguarda la prima operazione, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012. Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo. Permette, inoltre, di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, oltre a rappresentare una misura minima a presidio della qualità della prestazione resa*”.

La stessa Autorità ha più volte ribadito che “*per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle*

prestazioni e dei relativi corrispettivi” (delibera n.614 del 07/07/2017, resa su istanza di parere precontenzioso avanzata dalla Fondazione Inarcassa).

## II

Sotto diverso ma concorrente profilo, nel bando viene espressamente indicato che il servizio verrà aggiudicato “secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.”. Invero, a pag. 3 del bando, viene richiesto ai concorrenti di “indicare il ribasso unico – espresso in cifre ed in lettere – offerto sull’importo posto a base di gara”.

Orbene, secondo quanto previsto dalla l. n. 49/2023, recante la disciplina sull’equo compenso, “Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale (art. 1) ... Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (art. 2) ... Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale ... Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall’incarico o dall’affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano: c) nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito (art. 3) ... Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il

cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno (art. 4)".

Le stesse Linee Guida ANAC n. 1, prevedono che "Al fine di garantire il principio dell'equo compenso, fermo restando quanto indicato alla Parte VI, punto 1.10, al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara".

A lume della delibera ANAC n. 343/2023, "dal complesso delle disposizioni citate [l. n. 49/2023] si desume che le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero "criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento", come previsto dall'art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016, ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi, motivando adeguatamente la scelta effettuata. Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e l'impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa; alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare "a prezzo fisso", con competizione limitata alla componente qualitativa. Diversamente opinando, non si spiegherebbe né la previsione della nullità, rilevabile anche d'ufficio, della clausola che fissi un compenso inferiore a quello stabilito dal decreto ministeriale né l'abrogazione dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 che, come anticipato, aveva eliminato l'obbligatorietà delle tariffe minime. Si tratta di una novità di assoluto rilievo che, volta a garantire una adeguata remunerazione per le attività libero professionali, risulta indirettamente idonea anche a tutelare la qualità delle prestazioni, obiettivo di primaria importanza nel settore dei contratti pubblici, come testimoniato dai plurimi riferimenti contenuti nel testo del d.lgs. 50/2016 (tra i tanti, si segnalano l'art. 23, in tema di livelli della progettazione, ove è previsto che la progettazione deve assicurare "la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera" e l'art. 30, in tema di principi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici, ove la qualità è anteposta agli altri principi che devono regolare l'affidamento degli appalti pubblici)".

Inoltre, non può non rilevarsi che diverse stazioni appaltanti, in ossequio al principio espresso dall'ANAC (che altro non fa se non dare una corretta interpretazione della norma di legge), hanno previsto, nei propri atti di gara per servizi di architettura ed ingegneria, l'esclusione del ribasso della base d'asta per la parte di appalto riservata ai progettisti. *Ex multis*, si segnala:

- 1) il disciplinare pubblicato dall'Agenzia del Demanio – Direzione di Roma Capitale (**all. 1**), nel quale è espressamente previsto che “*L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016 D.M. 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia), ai sensi dell'art. 41, comma 15 del D.Lgs. 36/2023 e dell'allegato I.13. Sulla base delle disposizioni di cui al citato art. 41, comma 15, del D.Lgs. 36/2023 e dell'all. I.13, e della l. 49/2023, in linea con la Delibera dell'ANAC n. 343 del 20/07/2023, i compensi stabiliti per le prestazioni d'opera intellettuale attinenti ai servizi di ingegneria e architettura, determinati in base agli artt. 2 e ss. del suddetto D.M., sono stati considerati inderogabili e non ribassabili, riportati nella voce “compensi non soggetti a ribasso” di cui alla precedente Tabella”;*
- 2) il bando/disciplinare pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (**all. 2**), concernente un appalto integrato, nel quale è prevista l'esclusione dal ribasso d'asta per la parte riguardante i servizi di architettura ed ingegneria (pag. 4);
- 3) a seguito di una diffida fatta a nome della Fondazione Inarcassa, un'atra Amministrazione, che aveva previsto il ribasso sui servizi di architettura ed ingegneria, ha proceduto alla rettifica del bando di gara, affermando che “*È stato, inoltre, predisposto un avviso nel quale la Stazione Appaltante ha evidenziato che il ribasso proposto dagli operatori economici partecipanti, non sarà applicato al corrispettivo dei compensi determinati per i servizi di ingegneria ed*”

architettura, che saranno riconosciuti in modo diretto ai professionisti aggiudicatari della procedura” (all. 3);

- 4) infine, sempre dopo una segnalazione della Fondazione Inarcassa, la Provincia di Cosenza ha annullato una procedura di gara nella quale era previsto, parimenti, il ribasso sul compenso spettante per i servizi di architettura ed ingegneria (all. 4).

In altri termini, alla luce della nuova legge sull'equo compenso, è preclusa alle amministrazioni la possibilità di chiedere un ribasso sui compensi spettanti ai professionisti iscritti ad ordini professionali, rispetto ai minimi previsti dai parametri ministeriali, essendo, eventuali clausole siffatte, radicalmente nulle.

Tanto premesso,

**si intima e diffida Codesta Amministrazione a voler annullare in autotutela il bando in oggetto o, comunque, a volerlo emendare dalle illegittimità rilevate, entro 10 giorni dal ricevimento della presente. Si avverte che, in caso di perdurante inerzia, si procederà senza ulteriore avviso alla notifica di un esposto all'ANAC.**

Distinti saluti.

Palermo, 14 marzo 2024.

*Avv. Riccardo Rotigliano*







**Data:** 14 marzo 2024, 11:03:52  
**Da:** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>  
**A:** riccardo.rotigliano@legalmail.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Diffida gara affidamento servizio di CSP e CSE  
**Allegati:** postacert.eml (5.1 MB) **Messaggio di posta elettronica**  
dati-cert.xml (1.1 KB)  
smime.p7s (9.1 KB)

## Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 14/03/2024 alle ore 11:03:52 (+0100) il messaggio "Diffida gara affidamento servizio di CSP e CSE" proveniente da "riccardo.rotigliano@legalmail.it" ed indirizzato a "anas.piemonte@postacert.stradeanas.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

**Identificativo messaggio:** 31DF1FF5.018587B3.3C6B0210.475D6704.posta-certificata@legalmail.it

---

## Delivery receipt

The message "Diffida gara affidamento servizio di CSP e CSE" sent by "riccardo.rotigliano@legalmail.it", on 14/03/2024 at 11:03:52 (+0100) and addressed to "anas.piemonte@postacert.stradeanas.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

**Message ID:** 31DF1FF5.018587B3.3C6B0210.475D6704.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

**Data:** 14 marzo 2024, 10:59:18  
**Da:** riccardo.rotigliano@legalmail.it <riccardo.rotigliano@legalmail.it>  
**A:** anas.piemonte@postacert.stradeanas.it  
**Oggetto:** Diffida gara affidamento servizio di CSP e CSE  
**Allegati:** 20240314 Fondazione c. ANAS.pdf (872.4 KB)  
all. 1).pdf (1.3 MB)  
all. 2).pdf (1.3 MB)  
all. 3).pdf (637.9 KB)  
all. 4).pdf (1004.7 KB)

Si allega alla presente la diffida in oggetto e gli allegati ivi citati.

Distinti saluti.

Avv. Riccardo Rotigliano

